



Il 4 ottobre u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto "decreto Salvini" su immigrazione e sicurezza - [Allegato 1](#) -. Il decreto si compone di tre titoli: il primo si occupa di riforma del diritto d'asilo e della cittadinanza, il secondo di sicurezza pubblica, prevenzione, contrasto della criminalità organizzata e l'ultimo di amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia.

Il Decreto prevede in sintesi:

- **Abolizione della protezione umanitaria.** Il primo articolo contiene nuove disposizioni in materia della concessione dell'asilo e prevede, di fatto, l'abrogazione della protezione per motivi umanitari che era prevista dal Testo unico sull'immigrazione. Oggi la legge prevede che la questura conceda un permesso di soggiorno ai cittadini stranieri che presentano "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano", oppure alle persone che fuggono da emergenze come conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti all'Unione europea. Quindi il permesso di soggiorno per "motivi umanitari" sarà sostituito da "cure mediche". Sarà introdotto, invece, un permesso di soggiorno per alcuni "casi speciali", cioè per alcune categorie di persone: vittime di violenza domestica o grave sfruttamento lavorativo, per chi ha bisogno di cure mediche perché si trova in uno stato di salute gravemente compromesso o per chi proviene da un paese che si trova in una situazione di "contingente ed eccezionale calamità". È previsto infine un permesso di soggiorno per chi si sarà distinto per "atti di particolare valore civile".
- **Estensione del trattenimento nei Cpr.** Ora gli stranieri che sono trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), ex Cie, in attesa di essere rimpatriati possono essere

trattenuti al massimo per 90 giorni. Con il "decreto Salvini" (articolo 2) il limite si sposta fino a un massimo di 180 giorni.

- **Trattenimento dei richiedenti asilo e degli irregolari ai valichi di frontiera.** L'articolo 3 del decreto prevede che i richiedenti asilo possano essere trattenuti per un periodo di al massimo trenta giorni nei cosiddetti hotspot per accertarne l'identità e la cittadinanza. Il richiedente asilo può essere trattenuto, inoltre, per al massimo 180 giorni all'interno dei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr). L'articolo 4, infine, prevede che gli irregolari possano essere trattenuti negli uffici di frontiera, oltre ai Cpr, qualora non ci sia disponibilità di posti nei Cpr e con l'autorizzazione del giudice di pace, su richiesta del questore.

- **Più fondi per i rimpatri.** All'articolo 6 è previsto lo stanziamento di più fondi per i rimpatri: 500mila euro nel 2018, un milione e mezzo di euro nel 2019 e un altro milione e mezzo nel 2020.

- **Istituzione di sezioni della Unità Dublin.** Vengono istituite presso gli uffici territoriali del Ministero dell'Interno presso le Prefetture, articolazioni della "Unità Dublin", per esaminare le controversie relative alle istanze dei richiedenti asilo.

- **Revoca o diniego della protezione internazionale e dello status di rifugiato.** Il decreto estende la lista dei reati che comportano la revoca dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria: saranno inclusi anche i reati come violenza sessuale, produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione, furto, furto in appartamento, minaccia o violenza a pubblico ufficiale. La domanda potrà inoltre essere sospesa quando il richiedente abbia in corso un procedimento penale per uno dei reati che in caso di condanna definitiva comporterebbe il diniego dell'asilo. Inoltre, se il rifugiato tornerà nel paese d'origine, anche temporaneamente, perderà la protezione internazionale e quella sussidiaria.

- **Restrizione del sistema di accoglienza.** Il Sistema per l'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati (Sprar), il sistema di accoglienza ordinario che è gestito dai comuni italiani, sarà limitato solo a chi è già titolare di protezione internazionale o ai minori stranieri non accompagnati. Sarà quindi ridimensionato e cambierà nome.

- **Esclusione dal registro anagrafico dei richiedenti asilo.** L'articolo 13 del decreto prevede che i richiedenti asilo non si possano iscrivere all'anagrafe e non possano quindi accedere alla residenza.

- **Riforma della cittadinanza.** Il decreto prevede che sia modificata la legge italiana sulla cittadinanza del 1992. La domanda per l'acquisizione della cittadinanza potrà essere rigettata anche se è stata presentata da chi ha sposato un cittadino o una cittadina italiana. Finora le domande per matrimonio non potevano essere rigettate. Il contributo richiesto per la domanda aumenta da 200 a 250 euro, inoltre è prolungato fino a 48 mesi il termine per la concessione della cittadinanza sia per residenza sia per matrimonio. È inoltre introdotta la possibilità di revocare (o negare) la cittadinanza a chi viene condannato in via definitiva per reati legati al terrorismo. La revoca è possibile entro tre anni dalla condanna definitiva, per decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno.

[Circolare ANOLF Nazionale a firma del Presidente Mohamed Saady](#)